

## ENPALS

**(Dott. Dario Curti – Dottore Commercialista in Bologna – Revisore Legale dei Conti)**

### 1. INPS - ex gestione ENPALS - per i lavoratori dello Spettacolo

L'ENPALS, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, oggi INPS – ex gestione Enpals – che per brevità continueremo a chiamare ENPALS, gestisce l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. L'Ente fu istituito con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 708 del 16.07.1947, ratificato con modificazioni dalla L. 2388 del 29.11.1952; la normativa è stata successivamente integrata dal D.P.R. n. 1420 del 31.12.1971 e più recentemente dalla Legge Finanziaria 2004 (Art. 3 commi 98, 99, 100 della L. n. 350 del 24.12.2003) la quale ha introdotto l'obbligo di iscrizione all'ENPALS anche per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (musicisti, cantanti e disc jockey).

I lavoratori dello spettacolo che appartengono ad una delle categorie professionali tassativamente indicate dalla legge istitutiva (vedasi D.Lgs C.P.S. 708/1947), successivamente integrate e rivisitate tenendo conto dell'evoluzione delle professionalità (vedasi Circolari ENPALS nr. 7 e 8 del 30 marzo 2006), sono obbligati ad iscriversi all'ENPALS. A differenza delle altre gestioni previdenziali ove rileva il settore produttivo di appartenenza in cui opera l'impresa, l'obbligo assicurativo e contributivo nei confronti dell'ENPALS sorge non appena il lavoratore svolge una prestazione appartenente ad una delle categorie tassativamente previste dalla legge. Quindi, chiunque presti un'attività lavorativa nel campo dello spettacolo, anche a titolo gratuito, sia essa occasionale, con contratto o in forma autonoma deve avere una propria posizione assicurativa presso l'ENPALS nella quale vengono registrati i dati relativi all'attività svolta (la qualifica; l'indicazione del datore di lavoro; il numero di giorni lavorativi; la retribuzione giornaliera percepita). Dal 1° gennaio 2008 l'iscrizione dei lavoratori è a carico del datore di lavoro o committente e viene effettuata attraverso procedure telematiche a cui è possibile accedere attraverso l'apposita area "Servizi on-line" del sito web [www.enpals.gov.it](http://www.enpals.gov.it). Dal 1° gennaio 2012 non è più obbligatorio il libretto di lavoro rilasciato dall'ENPALS, pertanto il lavoratore iscritto non dovrà più richiederlo all'Ente e il datore di lavoro non è più obbligato a timbrarlo.

### 2. La figura professionale del lavoratore autonomo

Una nuova figura professionale introdotta dalla Legge Finanziaria del 2004 è quella del lavoratore autonomo esercente l'attività musicale (cantante; disc jockey; musicista). Il lavoratore non titolare di partita iva che verrà inquadrato dall'ENPALS tra i "lavoratori autonomi esercenti attività musicale" potrà effettuare autonomamente una serie di adempimenti tra i quali compilare la denuncia contributiva; versare i contributi previdenziali mediante Modello F24; richiedere il certificato di agibilità prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Attività queste ultime precluse (salvo eccezioni) alle altre figure professionali in quanto l'obbligo rimane esclusivamente a carico del datore di lavoro o committente.

### 3. Il Certificato di agibilità

Il certificato di agibilità è il documento rilasciato dall'ENPALS che autorizza le imprese dello spettacolo (teatri stabili, compagnie di teatro, orchestre organizzate in forma societaria ecc.) o anche i titolari di esercizi pubblici (hotels, ristoranti, pub ecc.) a far esibire i lavoratori dello

spettacolo, artisti e tecnici, nei propri locali. L'agibilità viene rilasciata previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o dietro rilascio di idonee garanzie. L'obbligo del possesso del certificato di agibilità ricade sull'impresa dello spettacolo quando assume o scrittura direttamente i lavoratori, mentre nei casi in cui l'impresa dello spettacolo stipula contratti con società, fondazioni, associazioni, ditte individuali che occupano lavoratori dello spettacolo allora l'obbligo dell'agibilità ricade su queste ultime formazioni.

L'agibilità deve essere richiesta in modalità telematica entro cinque giorni dalla stipula dei contratti di lavoro e comunque prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

#### 4. Le esclusioni e le esenzioni

Per le seguenti categorie di artisti è prevista l'esclusione dall'obbligo contributivo ma è rimasto l'obbligo di richiesta e di esibizione del certificato di agibilità:

1. artisti stranieri (residenti all'estero). Tali artisti sono esonerati dal versamento solo nel caso in cui esibiscano un certificato rilasciato dall'Ente competente del loro Stato che attesti l'obbligo assicurativo nel Paese di origine. Lo stesso esonero è in vigore anche con gli Stati con i quali l'Italia ha stipulato adeguate convenzioni. Il documento dell'Ente straniero deve essere allegato alla richiesta di agibilità.
2. artisti che prestano la loro opera senza percepire alcun compenso in occasione di manifestazioni i cui proventi sono interamente destinati a scopi benefici, sociali o solidaristici. In questo caso, oltre ad essere richiesto il certificato di agibilità a titolo gratuito, ogni artista partecipante all'evento dovrà rilasciare apposita dichiarazione in cui attesta la gratuità dell'opera prestata.

E' invece prevista l'esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi per alcune tipologie di lavoratori che effettuano esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento.

In particolare, il regime di esenzione introdotto dall'art. 1, comma 188, legge n. 296/2006 e successivamente modificato dalla legge n. 222/2007, prevede l'esenzione dal versamento della contribuzione previdenziale e dalla richiesta del certificato di agibilità, per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento e nell'ambito di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da categorie di soggetti appositamente individuate, la cui retribuzione annua lorda non superi euro 5.000.

Le tipologie di lavoratori a cui è rivolta l'esenzione sono le seguenti:

- Giovani fino a 18 anni;
- Studenti di scuola media superiore, ovvero iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell'ordinamento scolastico e universitario nazionale, nonché iscritti in istituti stranieri che rilascino titoli equipollenti a quelli rilasciati degli istituti italiani fino a 25 anni di età;
- Pensionati, anche di altre gestioni, di età superiore a 65 anni;
- Coloro che svolgono un'attività lavorativa, contemporanea a quella soggetta ad Enpals, per la quale sono già tenuti al versamento contributivo ai fini della previdenza obbligatoria ad altra gestione.

In relazione al requisito reddituale è opportuno precisare che il predetto regime di esenzione opera semprechè i compensi annui lordi percepiti dai lavoratori dello spettacolo non superino euro 5.000. Il superamento di tale limite nel corso dell'anno obbliga i datori di lavoro o committenti, per la quota di retribuzione eccedente il predetto limite, ad effettuare tutti gli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell'ENPALS.

A completamento degli adempimenti richiesti, si segnala la denuncia contributiva periodica con la quale si riepilogano all'Ente tutte le attività svolte ed i contributi dovuti anche se non versati.